

COMUNE DI RIETI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI

PERIODO 01.01.2020-31.12.2022

Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n..... del

Sommario

SEZ. I° - INDICAZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE	2
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	2
ART. 3 - LUOGO, CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE	3
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONE DI RINNOVO	4
ART. 5 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 6 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E REZZO A CARICO DEL COMUNE	4
ART. 7 - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	5
ART. 8 - RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE	6
SEZ. II° - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
Art. 9 - CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE	6
Art. 10 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO.....	7
Art. 11 - MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA	8
ART. 12 - PRESTAZIONI	8
SEZ. III° - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE	10
ART. 13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	10
ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA.....	12
ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE	12
ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	12
ART. 17 - ESONERO DI RESPONSABILITA'	12
SEZ. IV° – PERSONALE	13
ART. 18 - PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO	13
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	15
ART. 20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	15
SEZ. V° – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI	16
Art. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE	16
SEZ. VI° – NORME FINALI	16
ART. 22 - VERIFICA, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO.....	16
ART. 23 - PENALI	17
ART. 24 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE	17
ART. 25 - CONTROVERSIE	17
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI.....	17
ART. 27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
ART. 28 - RINVIO AD ALTRE NORME.....	18
ART. 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ART. 30 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	18
ART. 31 - RISOLUZIONE E RECESSO	18

SEZ. I° - INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è offrire il servizio di nido d'infanzia ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e alle loro famiglie. Il servizio di nido d'infanzia ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Obiettivi generali del servizio sono:

- Offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.
- Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- Valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione;
- Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, nell'ottica della comunità educante, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio pubblico di nido d'infanzia da svolgere negli edifici di proprietà comunale situati in Rieti in Viale Maraini, 102 (vedi allegato A – planimetria Asilo Nido denominato Ciancarelli), e in Via Martiri delle Fosse Reatine, 18 (vedi allegato B – planimetria Asilo Nido individuato come Servizio ad indirizzo montessoriano).

Il nido d'infanzia "Ciancarelli" è ad oggi funzionante con capacità recettiva di n. 75 posti, incrementata del 15% fino a 86 posti così come da L.R. Lazio n. 59/1980.

Il nido d'infanzia sito in Frazione Quattro Strade, via Martiri delle Fosse Reatine, ha una capacità ricettiva di n. 21 posti. In tale struttura è prevista attività educativa secondo il metodo "Montessori".

Nel caso pervenissero al Comune di Rieti un numero di almeno 10 richieste di frequenza per sezione educativa montessoriana, che non trovino capienza nel Nido di via Martiri delle Fosse Reatine, il concessionario dovrà provvedere all'attivazione di un'analogha offerta educativa presso i locali di viale Maraini, già sede del Nido "Ciancarelli".

Qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva dei nidi d'infanzia, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, ovvero alcun'altra somma anche a titolo di eventuale risarcimento di danni.

Il servizio deve essere svolto dal Concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo ai nidi d'infanzia, del progetto educativo allegato all'offerta, della carta dei servizi di cui all'art. 9 del presente atto e delle norme sanitarie vigenti.

Il quadro delle prestazioni richieste, fornito a titolo esemplificativo, è qui di seguito illustrato, ed è oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:

- Servizi EDUCATIVI;
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività connesse all'organizzazione ed affiancamento del personale dipendente comunale per condivisione degli strumenti di lavoro secondo la metodologia del *learning by doing*;
- Attività di PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI, comprese le attività di acquisto e stoccaggio dei generi alimentari;
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI- SANITARI;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino afferente alla struttura concessa (tagli erba, potature piante, etc....);
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA, compreso il pagamento di tutte le utenze, di riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni fornite dal Comune in fase di ammissione al servizio, con connessa gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità e recupero coattivo delle somme, o eventuale interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;
- ALTRE ATTIVITA' eventuali, innovative e sperimentali, realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla mission del servizio.

ART. 3 - LUOGO, CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE

Il servizio relativo al Nido denominato "Ciancarelli" dovrà essere svolto presso l'immobile di proprietà del Comune di Rieti sito in Viale Maraini n. 102 identificato al foglio 75 mappale 260 con superficie netta utile di pavimento di complessivi mq 900 circa - come evidenziato nell'allegata planimetria allegato "A", con utilizzo di relativa area esterna.

Il servizio relativo al Nido identificato come montessoriano dovrà essere svolto presso l'immobile di proprietà del Comune di Rieti sito in Via Martiri delle Fosse Reatine n. 18 identificato al foglio 53, mappale 156 con superficie netta utile di pavimento di complessivi mq. 260 circa, con utilizzo di area esterna - come evidenziato nell'allegata planimetria allegato "B".

Le strutture verranno consegnate nello stato di fatto e d'uso in cui si trovano, che il concessionario dichiara di ben conoscere e di essere idonee all'esecuzione del servizio oggetto di concessione avendo effettuato apposito sopralluogo in vista della presentazione dell'offerta.

Al momento della consegna degli immobili, verrà redatto apposito verbale di ricognizione e consegna, ed un inventario di tutti i beni e materiali in dotazione. Verbale ed inventario verranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti: tale sottoscrizione segnerà la presa in carico delle strutture e di quanto in esse contenuto e l'avvio dell'esecuzione del contratto.

I locali, le attrezzature e gli arredi del nido e dei servizi saranno utilizzati dal concessionario che ne garantirà il buon uso e l'efficienza.

Alla scadenza della concessione il nido d'infanzia e la struttura dedicata al servizio ad indirizzo montessoriano dovranno essere riconsegnati al Comune proprietario, previa verifica dello stato dei beni.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dall'Amministrazione Comunale.

Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione di cui al successivo art. 14 per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati, o di mercato per quelli mancanti.

Nel caso in cui il concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario.

Il nido d'infanzia Ciancarelli, così come la struttura per il servizio ad indirizzo montessoriano potranno essere adibiti anche alla realizzazione di servizi ed attività integrative per l'infanzia e il sostegno alla genitorialità, nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma presentato dall'aggiudicatario in fase di gara, comunque connesse e compatibili con la mission del servizio. Tali attività, in quanto al momento aleatorie, non concorrono alla determinazione del PEF e alla costituzione della base d'asta su cui effettuare il ribasso di gara .

Sono a carico del concessionario eventuali integrazioni degli arredi e delle attrezzature che risultassero necessarie per l'erogazione del servizio nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo. Resta inteso che il concessionario dovrà subentrare nella titolarità di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONE DI RINNOVO

La concessione ha durata di anni 3 (tre) decorrenti presumibilmente dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2022 ovvero dalla diversa data di avvio del servizio, anche d'urgenza. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell'opzione del rinnovo contrattuale, per un periodo massimo di ulteriori anni 2 (due), che potrà essere esercitata anche per un anno solo. Tale opzione è esercitata previa relazione scritta del Settore competente, contenente le motivazioni a supporto dell'esercizio della stessa.

Durante la vigenza della concessione il servizio di nido d'infanzia all'utenza ha inizio il primo giorno feriale di settembre e termina il 31 luglio di ogni anno, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario, mentre l'assegnazione, gestione e custodia degli immobili ove si svolgerà il servizio sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso alla concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo. La consegna del servizio potrà essere effettuata anche nelle more della sottoscrizione del contratto, senza possibilità per l'aggiudicatario di sottrarsi all'avvio stesso.

ART. 5 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione ammonta:

- per il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022: **€ 2.574.787,08**
- per il quinquennio comprensivo dell'opzione di rinnovo: **€ 4.291.311,80**

Il valore complessivo della concessione è stato così stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 50/2016 sulla base degli elementi indicati all'Allegato 1 del presente disciplinare con riferimento alle entrate presunte per l'intera durata contrattuale, al netto dell'Iva, comprensive delle utilità connesse alle prestazioni accessorie.

I valori indicati sono presuntivi, non vincolano l'Amministrazione e sono calcolati sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni educativi, dove disponibili. Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune, oltre quanto dovuto a titolo di prezzo come risultante dal ribasso offerto in sede di gara disciplinato dall'articolo seguente, anche nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore ovvero nel caso in cui i dati considerati risultino differenti.

ART. 6 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E PREZZO A CARICO DEL COMUNE

La presente concessione trae remunerazione come segue:

- a) rette corrisposte dall'utenza;
- b) contributo regionale annuo;
- c) prezzo a carico del Comune come determinato dal ribasso offerto in sede di gara;

- d) altre entrate per servizi integrativi ed accessori contribuiti e finanziamenti straordinari messi a disposizione da Enti diversi dal Comune di Rieti ;
- e) eventuali entrate derivanti da servizi integrativi ed accessori verranno computati ai fini dell'abbattimento del canone nelle misure del 10%.

Il servizio dato in concessione deve essere erogato dal Concessionario alle tariffe determinate dal Comune di Rieti, come fissate in relazione alle singole domande in sede di ammissione annuale, con le modalità previste dal Regolamento.

Le tariffe di frequenza stabilite dall'Amministrazione Comunale al momento dell'ammissione al servizio, saranno versate direttamente dagli utenti al concessionario con cadenza mensile; spetta quindi a quest'ultimo il recupero di eventuali rette non pagate e la gestione dei relativi pagamenti.

Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dal concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti.

Il Comune corrisponderà al concessionario il prezzo risultante dal ribasso offerto in sede di gara in misura proporzionale rispetto al numero/mese dei bambini frequentanti.

Per una frequenza media mensile pari o superiore al 75% verrà corrisposto il 100% del prezzo come sopra determinato.

Per una frequenza media mensile inferiore al 75% verrà corrisposto il 80% del prezzo come sopra determinato.

I pagamenti a carico del Comune verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di accettazione della fattura, mediante emissione di mandati di pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità comunale.

Eventuali lievi ritardi dei pagamenti dovuti unicamente all'espletamento di formalità amministrative non possono essere addotte a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione di interessi di mora.

Nei casi di pagamento a mezzo bonifico bancario sono a carico del concessionario le relative commissioni bancarie.

In caso di inadempimento contrattuale da parte del concessionario, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre l'immediata sospensione del pagamento delle fatture.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del contratto di concessione, nonché qualsiasi onere espresso e non del presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

ART. 7 - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Il concessionario ha diritto ai contributi regionali riconosciuti per il servizio oggetto di concessione, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa. A tal fine il Comune si impegna a versare detti contributi al concessionario in un'unica soluzione, una volta ricevuti, e limitatamente al periodo della concessione. Per frazioni di anno il contributo annuale verrà riconosciuto nella misura corrispondente ai mesi lavorati rispetto ai mesi di funzionamento annuo (11 mesi).

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza e/o per l'abbattimento rette per le famiglie, in relazione alle finalità previste dall'assegnazione di detti contributi, concordandone l'utilizzo con il Concedente.

Il concessionario è obbligato a fornire al Comune ogni informazione e rendicontazione necessaria in relazione alla richiesta o concessione dei contributi citati.

Il concessionario nulla potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo. Il Comune non assume nessun onere economico diretto nei confronti del concessionario per quanto previsto nel presente articolo.

ART. 8 - RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, anche ai fini della richiesta di contribuzione alla Regione Lazio.

SEZ. II° - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 9 - CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sui seguenti criteri generali:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di nido d'infanzia è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale;
- attuare un servizio in grado di offrire soluzioni flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche dell'inclusione sociale, della prevenzione primaria e del rispetto e valorizzazione dell'ambiente;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- attuare un servizio in collaborazione con la struttura in gestione diretta del Comune di Rieti, al fine di offrire all'utenza un progetto educativo di tipo analogo e comune a tutte i Nidi comunali;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari del Comune, disciplinanti il servizio nido d'infanzia, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti potrebbero emanare nelle materie indicate.

Al servizio, oggetto della presente concessione, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Il concessionario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione

Comunale. Il concessionario che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.

Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative e di ogni altra attività, nonché le modalità organizzative e di funzionamento necessarie alla completa erogazione del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio è a carico del concessionario che ne risponde in maniera autonoma e totale.

Art. 10 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA

Le modalità minime di esecuzione del servizio in favore dell'utenza dovranno essere le seguenti:

1. il servizio ha carattere diurno e funziona per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, nel periodo da settembre a luglio, con orario giornaliero con l'utenza così articolato, salvo estensione migliorativa della fascia di orario offerta in sede di gara:

FASCIA ORARIA	DALLE ORE	ALLE ORE
Giornata intera	7.30	17.30
Mezza giornata	7.30	14.30

2. all'inizio di ogni anno educativo il Concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti e del Comune il Calendario educativo con evidenziate le giornate di chiusura previste;
3. nell'espletamento del servizio è fatto obbligo al concessionario di rispettare il rapporto assistente-bambino, così come previsto dalla normativa vigente in materia, impiegando personale adeguatamente formato per le mansioni assegnate ed in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento del servizio, comprese le sostituzioni;
4. Il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dei nidi d'infanzia sia in altri atti amministrativi del Comune.

Il concessionario dovrà redigere, e consegnare entro 3 mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile;
- Piano di organizzazione degli spazi;
- Piano di gestione dei servizi generali;
- Carta dei Servizi.

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune. Nella Carta dei Servizi dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza. La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti periodici in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza, con oneri a carico del concessionario.

Art. 11 - MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal Comune. In caso di ritiro dei bambini il concessionario provvederà tempestivamente, di concerto con l'Amministrazione, a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

ART. 12 - PRESTAZIONI

Il concessionario dovrà garantire attraverso il proprio personale le seguenti prestazioni:

12.1 - ATTIVITA' EDUCATIVE, AUSILIARIE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Nello specifico dovranno essere assicurati:

- il coordinamento dei servizi, ivi compresa l'organizzazione delle attività di learning by doing tempo per tempo richieste dal concessionario, attraverso una figura appositamente individuata ed in possesso di laurea attinente, responsabile della corretta esecuzione del contratto;
- le attività educative con completa gestione di tutte le fasi operative (a titolo esemplificativo: accoglienza, attività, vigilanza, assistenza, cura ed igiene personale, prevenzione delle criticità, pranzo, merenda, riposo e riconsegna dei bambini all'uscita, rapporti con i genitori), attraverso personale con titolo specifico;
- le attività ausiliarie di custodia, pulizia, riordino, piccola lavanderia, supporto allo smistamento del pranzo, manutenzione ordinaria degli ambienti del Nido, compresi gli arredi, il materiale ludico, le attrezzature presenti e gli spazi esterni di pertinenza della strutture;

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative. Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro massimo il 30 agosto di ogni anno il Concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune anche con l'obiettivo di cui al precedente punto 9. ovvero attuare un servizio in collaborazione con la struttura in gestione diretta del Comune di Rieti, al fine di offrire all'utenza un progetto educativo di tipo analogo e comune a tutte i Nidi comunali.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi di norma nel mese di settembre. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra la stazione appaltante e il concessionario e tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche. Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

Con riferimento alle attività di learning by doing, il concessionario si impegna ad organizzare e rendere le prestazioni con flessibilità, sulla base delle proposte/richieste del coordinatore asili nido del Comune di Rieti, anche in relazione alle compresenze ottimali per lo svolgimento della attività con i bambini nelle singole sezioni. Tali attività sono quantificate in un importo massimo di euro 14.285,00 oltre iva se ed in quanto dovuta, già ricompreso nel canone posto a base di gara. Sarà cura del responsabile dell'esecuzione contrattuale per conto del Comune di Rieti, monitorarne il corretto utilizzo.

Il Concessionario si impegna ad avviare una sezione montessoriana e a qualificarne il personale secondo tale indirizzo pedagogico, del tipo di quella già in atto in via delle Fosse Reatine, anche nella struttura di Viale Maraini, nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al punto 2 del presente capitolato.

12.2 - PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La produzione dei pasti per i piccoli utenti avviene presso i locali della cucina di ciascun Nido.

Tutte le operazioni connesse alla preparazione dei pasti, dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia nonché delle direttive degli organi competenti al rilascio di autorizzazione o controlli. Il concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico-sanitaria delle trasformazioni alimentari, liberando contestualmente dalla stessa l'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà comunque riferirsi a quanto indicato dalle Linee guida della Regione Lazio in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica.

Sono inoltre vincolanti le seguenti prescrizioni:

- Le materie prime dovranno essere fornite per quantità e qualità tali da assicurare la preparazione delle ricette relative ai menù e nelle grammature necessarie ad assicurare il rispetto del fabbisogno energetico e nutrizionale;
- Le materie prime, di origine biologica, **possibilmente a Km zero**, dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 109/92 e successive modificazioni e integrazioni in materia di etichettatura di prodotti confezionati e di documentazione di accompagnamento dei prodotti sfusi;
- Nella gestione delle materie prime, dovrà sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione;
- Tutti i prodotti in uso dovranno essere adeguatamente protetti; sulle etichette dovranno essere riportate le date di confezionamento;
- E' assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica".

Modalità di preparazione

Tutte le operazioni connesse alla preparazione dei pasti, manipolazione e cottura, devono mirare ad ottenere standard ottimali di qualità igienica, nutrizionale e organolettica;

La produzione dei pasti, in ogni sua fase, dovrà tassativamente avvenire con cadenza giornaliera fatta salva la possibilità di anticipare la preparazione al giorno precedente per gli alimenti per i quali le disposizioni di legge o le indicazioni del pediatra consentono la conservazione refrigerata;

I tempi di preparazione dei pasti andranno calibrati in modo ottimale, al fine di garantire il pieno rispetto degli orari di servizio previsti, con la finalità di ridurre al minimo l'anticipo rispetto al momento del consumo;

E' vietata ogni forma di riciclo di pasti non consumati;

Composizione:

La preparazione dei pasti deve avvenire nel rispetto del menù indicato da un pediatra iscritto al SSN, e variato a seguito di successive richieste;

In merito alle grammature il concessionario è obbligato a predisporre e consegnare all'inizio del servizio, nonché in caso di ogni successiva variazione di menù, una tabella, espressa in pesi o volumi, in cui sia riportata, per le singole pietanze, la corrispondenza tra la grammatura a crudo e la grammatura a cotto.

Il concessionario è obbligato, altresì, a consegnare le ricette, per singola porzione, dei piatti inseriti nei menù al fine di consentire alla ASL competente per territorio e all'Amministrazione Comunale eventuali controlli.

Diete speciali e situazioni particolari:

Il concessionario si obbliga a garantire la preparazione dei pasti anche per gli utenti che, per motivi terapeutici legati a problematiche di ordine sanitario, opportunamente certificati, o per motivi religiosi, abbiano la necessità di seguire un regime dietetico differenziato (diete speciali).

12.3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- E' compito del concessionario provvedere, a propria cura e spese, mediante lo staff di servizio, alla pulizia, sanificazione e riordino dei locali del nido d'infanzia e di quanto negli stessi locali contenuto, nonché dell'area scoperta di pertinenza.
- Sono inclusi negli interventi a carico del concessionario, ove necessari, anche quelli di disinfestazione e di derattizzazione;
- Dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal Piano di pulizia e sanificazione e successive variazioni;
- I prodotti detergenti e sanificanti, conformi alla legge, dovranno essere sempre conservati in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni delle case produttrici riportate nelle schede tecniche relative ad ogni prodotto;

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati liberando contestualmente dalla stessa l'Amministrazione Comunale

SEZ. III° - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Nella gestione del nido d'infanzia, del Servizio ad indirizzo montessoriano e dei servizi ad essi aggiuntivi e complementari il concessionario si impegna a perseguire le finalità di cui all'art. 1 del presente capitolato. Il Concessionario, in particolare, è tenuto ad assicurare il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio e il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste nella proposta formulata in sede di gara.

Si impegna a svolgere tali attività al fine di:

- integrare l'attività educativa della famiglia;
- favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico del bambino;
- favorire lo sviluppo cognitivo e affettivo del bambino;
- strutturare le attività per gruppi omogenei in relazione all'età e allo sviluppo psicomotorio del bambino;
- favorire l'interscambio tra i gruppi ai fini di una corretta socializzazione;
- assicurare la vigilanza,
- assicurare l'igiene personale dei bambini,
- assicurare l'igiene dell'ambiente;
- garantire l'adeguata alimentazione dei bambini in relazione alle tabelle dietetiche approvate dalla A.S.L. già in possesso del Comune di Rieti. In caso di variazioni proposte dal concessionario, le stesse potranno

essere apportate solo previa approvazione della A.S.L. competente e comunque sempre eventualmente adeguate alle specifiche esigenze dei bambini;

- garantire l'integrazione con i servizi socio sanitari assistenziali presenti sul territorio della A.S.L.
- stimolare il coinvolgimento del volontariato;
- garantire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Il concessionario, nello specifico, è tenuto a garantire le seguenti attività:

1. organizzazione del ciclo educativo e dell'attività didattica attraverso personale in possesso di qualifica professionale idonea nel rispetto della normativa regionale, sia in tema di calendario scolastico sia in tema di standard di personale;
2. coordinamento psico-pedagogico per l'organizzazione delle attività educative, per il rapporto con le famiglie e per la collaborazione con i servizi socio sanitari assistenziali del territorio;
3. il mantenimento di costanti figure educative di riferimento per ogni gruppo di bambini e, quindi, la limitazione di fenomeni di turnover tali da compromettere la peculiarità educativa del rapporto operatore-bambino.
4. coordinamento tecnico operativo, per gli aspetti organizzativi generali del servizio, per la parte amministrativa e per le funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale, ivi incluse le attività di learnig by doing;
5. supervisione agli operatori in merito alle problematiche inerenti i bambini ed il rapporto educatore-bambino-famiglia;
6. formazione permanente del personale educativo e assistenziale;
7. gestione del servizio di ristorazione con fornitura di generi alimentari secondo le tabelle dietetiche elaborate dalla A.S.L. già in possesso del Comune di Rieti. In caso di variazioni proposte dal concessionario, le stesse potranno essere apportate solo previa approvazione della A.S.L. competente e comunque sempre eventualmente adeguate alle specifiche esigenze dei bambini;
8. osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. relative alla sicurezza;
9. fornitura del materiale didattico e di consumo (es. pannolini) e delle attrezzature didattiche specifiche, nonché di quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio;
10. pulizia dei locali, degli arredi, dei materiali con la fornitura dei relativi prodotti e attrezzature per il mantenimento delle migliori condizioni igienico sanitarie in ogni momento della giornata;
11. pulizia dell'area esterna e sfalcio dell'erba;
12. voltura a proprio carico e oneri relativi alle strutture (spese per utenze, gestione dei rifiuti, spese assicurative ecc.);
13. spese generali per fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
14. esborso degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dei fabbricati, degli impianti e dei beni mobili, compresi contratti di manutenzione caldaie, ascensore, montavivande ecc... La manutenzione straordinaria resta a carico dell'Amministrazione Comunale.
15. predisposizione di relazioni annuali descrittive dell'attività svolta nell'ambito dell'asilo nido, del servizio ad indirizzo montessoriano e relativo prospetto economico;
16. introito rette dalle famiglie utenti del servizio e gestione degli eventuali insoluti che rimarranno a totale carico del concessionario;
17. applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della presente concessione;
18. fornitura - entro 10 gg dalla sottoscrizione del contratto - della documentazione relativa all'applicazione del Dlgs 81/2008 ess-mm-ij;
19. ogni altro adempimento previsto dal presente capitolato.

Dal momento della aggiudicazione del contratto, il concessionario attiva le procedure necessarie per subentrare in tutti i rapporti connessi all'esercizio delle attività e provvede a nominare il Coordinatore/responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto con il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio, dopo la scadenza del contratto.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 Dlgs 50/2016, l'aggiudicatario si impegna, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato che sia in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento del servizio offerto in concessione.

ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Oltre all'erogazione del prezzo di cui all'art. 6 del presente Capitolato, al Comune di Rieti compete:

- a. l'individuazione degli utenti ammessi al servizio e la determinazione della relativa retta in base all'indice ISEE;
- b. il controllo sul trattamento economico del personale in relazione al contratto collettivo applicabile;
- c. la manutenzione straordinaria della struttura;
- d. gli interventi straordinari richiesti dal concessionario che si rendessero necessari alla sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità in ogni momento della gestione;
- e. il controllo e le verifiche sulla corretta esecuzione della concessione attraverso le modalità che la stessa amministrazione riterrà opportune nel corso dello svolgimento del contratto, anche tramite accessi diretti presso le strutture senza necessità di preavviso;
- f. a seguito dell'aggiudicazione, redazione del DUVRI per le attività di learning by doing da svolgere presso la sede del nido "Sabin" a gestione diretta;

Resta ferma la competenza del Comune relativamente all'erogazione di contributi economici a sostegno del reddito delle famiglie in situazione di disagio economico, volto al pagamento della retta stabilita in sede di ammissione al servizio.

ART. 17 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ovvero per negligenza nell'esecuzione della concessione. Il concessionario è sempre responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o dei volontari a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione della concessione.

SEZ. IV° – PERSONALE

ART. 18 - PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore psico-pedagogico con laurea attinente, l'impiego di educatori professionali, cuoco e aiuto cuoco, personale ausiliario per lo svolgimento delle attività non educative di supporto per preparazione e somministrazione pasti, assistenza alle sale e addetti ad attività di pulizia, riordino degli spazi e delle suppellettili e lavanderia. Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità o inadeguatezza al servizio.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di cui alla Deliberazione della Regione Lazio n. 269 del 5 giugno 2015 recante "disposizioni in materia di servizio socio-educativi per la prima infanzia", nonché la L.107/2015 detta "La buona scuola" e del "Regolamento per i servizi della prima infanzia del Comune di Rieti".

Il concessionario si obbliga ad avvalersi di operatori in possesso dei seguenti titoli formativi:

REFERENTE COORDINATORE (titolo previsti dall'art. 19 bis della L.R. Lazio 16.06.1980 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni) in possesso di diploma di laurea nelle discipline umanistiche (psicologia, scienze della formazione, scienze dell'educazione e titoli equipollenti)

Il Referente Coordinatore

- verifica la validità dei programmi educativi e didattici, valuta se sono adeguati e coerenti con i bisogni e le capacità dei bambini presenti in struttura;
- organizza e supervisiona il lavoro degli educatori, programma riunioni di equipe, si occupa della formazione del team in stretto rapporto con il Coordinatore del Nido Comunale;
- cura le modalità di inserimento dei nuovi iscritti e tutto ciò che riguarda la relazione con i genitori.

Il ruolo di Coordinatore richiede la conoscenza dei principali teorie psicologiche e pedagogiche relative alla prima infanzia nonché l'attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro, motivazione ed orientamento alla soluzione dei problemi e alla gestione delle emergenze.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Al Coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio e presenta il piano educativo annuale. Il coordinatore deve essere presente nel nido d'infanzia in orari che siano funzionali al suo ruolo e reperibile telefonicamente in caso di necessità.

Le attività del coordinatore dovranno comprendere confronto settimanale con l'analoga figura operante presso il Nido comunale in gestione diretta, al fine di garantire omogeneità del servizio offerto dalle diverse strutture del Comune di Rieti.

Oltre al coordinamento pedagogico, il concessionario deve individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tale incaricato, qualora tale figura non coincida con il/la coordinatore/trice, deve essere in possesso di diploma di maturità ed aver maturato un'esperienza di almeno due anni in un ruolo e in un servizio analogo. Tra le sue responsabilità rientrano: - rilevazione e trasmissione al Comune delle presenze degli utenti e degli operatori; - conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento per le rette a carico delle famiglie.

I nominativi dei due coordinatori dovranno essere formalmente e tempestivamente comunicati al Comune di Rieti, come pure eventuali variazioni dei medesimi nel corso del contratto.

EDUCATORI (titoli previsti dall'art. 17 della L.R. Lazio 16.06.1980 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni):

- diploma di Maestra d'asilo;
- diploma di Vigilatrice d'infanzia;
- diploma di Puericultrice;
- diploma di qualifica di Assistente d'infanzia;
- tecnico dei servizi sociali;
- diploma di maturità professionale di Assistente di comunità infantile;
- operatore dei servizi sociali;
- diploma magistrale;
- diploma di maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità);

CUOCHI:

- possesso della qualifica di cuoco/a;

OPERATORI / INSERVIENTI:

- possesso della qualifica di operaio/a generico/a.

Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità, da realizzare in sintonia con il coordinatore psico- pedagogico del Comune di Rieti;

A tal fine il Concessionario deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, concordati con il Comune, sui quali relazionare al termine di ogni anno educativo. Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza. Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

Dovrà essere presentato per tutto il personale inserito certificato del casellario giudiziario al fine di verificare che non ci siano a carico del lavoratore condanne per reati che riguardano i minori.

Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili.

Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum studi e professionale in formato europeo dell'incaricato del coordinamento psico-pedagogico.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a: --informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990); --assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente. Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di nido d'infanzia, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Lazio.

Il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Al fine di garantire la continuità educativa, il Concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. Il concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che intende impiegare con relativo titolo di studio e curriculum, ivi compreso il personale previsto per eventuali sostituzioni.

Il concessionario si impegna inoltre a mantenere costanti le figure educative di riferimento per ogni gruppo di bambini, impegnandosi altresì a limitare i fenomeni di turnover tali da compromettere la peculiarità educativa del rapporto operatore-bambino.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale sia sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e di prevenzione.

Il concessionario è tenuto ad applicare i suddetti contratti collettivi per tutta la durata del contratto.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario si impegna a far partecipare tutto il personale impiegato nei servizi a corsi di aggiornamento/formazione specifica in relazione al servizio oggetto di concessione per un monte ore minimo di 20 ore annue pro capite, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Per certificare l'assolvimento del presente obbligo il concessionario dovrà presentare annualmente il resoconto dell'attività formativa indicando: contenuti, durata, monte ore, agenzia formativa, nominativi degli educatori/ausiliari interessati, ecc.

SEZ. V° – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI

Art. 21 - STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e/o autenticata con spese a esclusivo carico dell'aggiudicatario della concessione.

La concessionaria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante. Dovrà inoltre presentarsi per la redazione del verbale di consegna dei locali in data da concordarsi.

Al fine di procedere alla stipula del contratto l'aggiudicataria, oltre alla cauzione definitiva relativa all'esatto adempimento del contratto medesimo, dovrà presentare due polizze assicurative con massimale, per sinistro, non inferiore ad € 2.000.000 (duemilioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio, per:

- 1) la copertura assicurativa degli immobili dati in concessione da incendio;
- 2) la copertura assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCVT) con specifico riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato avente ad oggetto:
 - 2a) la copertura assicurativa dell'aggiudicataria stessa e di tutto il personale impiegato nello svolgimento della concessione per qualsiasi evento e/o danno che possa causarsi a cose persone per danni e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi;
 - 2b) i danni causati dagli operatori nello svolgimento della loro attività, l'infortunio dei bambini e la responsabilità civile per i danni a terzi causati dalle attività dei bambini stessi.

Le polizze dovranno contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi derivanti dall'attività di gestione del servizio.

Le quietanze delle polizze di cui sopra dovranno essere prodotte, annualmente, alla scadenza, al Comune di Rieti.

In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla aggiudicataria, l'amministrazione, previa diffida comunicata via PEC, ovvero mediante raccomandata a/r, aggiudicherà la concessione al concorrente la cui offerta risulta seconda.

SEZ. VI° – NORME FINALI

ART. 22 - VERIFICA, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Per verificare la corretta esecuzione dei servizi l'amministrazione potrà accedere alle strutture date in concessione in ogni momento, senza necessità di preavviso. A tal fine, il concessionario è tenuto a garantire l'accesso alla struttura e a fornire tutta la documentazione inerente la conduzione dei servizi compresi registri di presenza dei bambini, turni e presenze degli operatori, piani tecnici di attività, ed ogni altra informazione e/o documentazione richiesta dall'amministrazione.

Qualora l'amministrazione riscontri inadempimenti nell'esecuzione del contratto, viene redatto apposito verbale che viene consegnato in copia al concessionario il quale può presentare deduzioni entro 10 giorni dalla consegna.

Decorso il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione adotta le proprie determinazioni, ivi compresa l'applicazione delle penali di cui all'art. 24 del presente Capitolato, salva la possibilità di assegnare al concessionario un termine per la regolarizzazione della propria posizione qualora possibile.

ART. 23 - PENALI

Qualora l'amministrazione riscontri, nel corso dell'esecuzione del contratto, inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato, il concessionario sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali:

- € 1.000,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- € 1.000,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard;
- € 1.000,00 per ogni violazione al capitolato tecnico;
- € 1.500,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto;
- € 1.000,00 Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie;
- € 200,00 per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti;

Le penali vengono applicate previa notifica, anche mediante PEC, di un atto di contestazione da parte dell'amministrazione e decorsi 10 giorni dal ricevimento del medesimo nel corso dei quali il concessionario può presentare deduzioni.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 24 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

È fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente affidamento. Potranno costituire oggetto di affidamento a terzi esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria. Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto. In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa al presente rapporto concessorio, è di competenza del foro di Rieti.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy la concessionaria è responsabile del trattamento dei dati, di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori dei servizi. Detti dati possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti i servizi oggetto della presente concessione.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. La concessionaria non è autorizzata a riprodurre, diffondere, comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per l'incolumità degli utenti (es: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).

La stessa non potrà conservare i dati successivamente alla scadenza del contratto. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del d. lgs. 196/2003 comporterà la piena ed

esclusiva responsabilità della concessionaria, la quale è, infine, tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

ART. 27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo alla concessionaria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (d. lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Non è prevista redazione del DUVRI.

ART. 28 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto riguarda l'osservanza di leggi, regolamenti e norme - sia in ordine all'organizzazione dei servizi che allo svolgimento di tutte le operazioni e le lavorazioni connesse - si richiamano gli obblighi specifici posti a carico del concessionario da norme, disposizioni di legge e discipline in vigore, relative all'attività svolta dallo stesso.

Qualora - nel corso della durata del contratto - le norme, le disposizioni e le discipline sopracitate dovessero subire aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, il concessionario dovrà attenersi in tutto, senza per questo pretendere compenso alcuno.

Il concessionario si obbliga al pieno rispetto del Regolamento n. 103 del 12 /07/1991 e ss.mm.ii. per il nido d'infanzia (All. ___), e relative modifiche, anche successive, che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

ART. 29 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 30 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le vicende soggettive e oggettive nel corso di esecuzione del contratto sono disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

Non sono ammesse modifiche al contratto se non apportate mediante la stessa forma utilizzata per la stipula e previa approvazione da parte dell'amministrazione.

Le parti, in accordo tra loro, possono apportare modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione.

ART. 31 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto nel caso in cui, nel corso del rapporto, risulti che il concessionario:

- doveva essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, anche relativi ad altri rapporti di concessione o di appalto pubblico, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- abbia interrotto o sospeso il servizio arbitrariamente (e quindi in assenza di cause di forza maggiore);
- violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Ente.

In caso di cessazione del rapporto per fatto del concessionario l'amministrazione incamererà la cauzione definitiva e il concessionario sarà tenuto a corrispondere alla p.a. una penale pari a € 10.000,00 (diecimila/euro), salvo il maggior danno. In ogni caso, trova applicazione l'art. 1453 del c.c.

L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 6 mesi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.